

Decreto federale sul programma di legislatura 2011–2015

del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 2012³,

decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici del programma di legislatura

Art. 1

Nella legislatura 2011–2015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);
2. la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);
3. la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);
4. la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);
5. la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);
6. la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7);
7. la Svizzera assicura la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione, il lavoro e l'età di pensionamento (sezione 8).

¹ RS 101

² RS 171.10

³ FF 2012 305

Sezione 2:

La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti

Art. 2 Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. elaborare riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;
2. definire priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;
3. attuare il nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

Art. 3 Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

4. adottare la politica di crescita 2012–2015;
5. ridurre l'onere amministrativo delle imprese;
6. promuovere la produzione industriale e il turismo nelle diverse parti del Paese creando le adeguate condizioni quadro;
7. adottare la promozione della piazza economica 2016–2019;
8. adottare il messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 1982⁴ sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 4 Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite; la Svizzera dispone di un quadro normativo concorrenziale, semplice e non burocratico

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

9. estendere la rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e l'accesso facilitato ai mercati;
10. sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva.

Art. 5 Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

11. adottare il messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2014–2017);
12. sostenere la strategia della qualità;

13. sviluppare ulteriormente la politica agricola dopo il 2017;
14. sviluppare ulteriormente una politica agricola che promuova un'agricoltura produttiva e rispettosa dell'ambiente.

Art. 6 Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere nonché la collaborazione tra le stesse sono ottimizzate

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

15. adottare il messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 1976⁵ sui diritti politici;
16. attuare la strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011–2015;
17. rafforzare l'influenza del Consiglio federale sul piano nazionale e internazionale.

Art. 7 Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

18. eliminare la «penalizzazione del matrimonio» e adottare soluzioni equilibrate nell'imposizione dei coniugi e della famiglia;
19. adottare il messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese;
20. adottare il messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica;

Art. 8 Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e da altre tecnologie moderne

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

21. adottare il messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata;
22. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 2004⁶ sulle pubblicazioni ufficiali;
23. attuare la «Strategia e-government Svizzera»;
24. aggiornare e attuare la strategia per una società dell'informazione in Svizzera;
25. sviluppare ulteriormente e attuare la strategia in materia di voto elettronico.

⁵ RS 161.1

⁶ RS 170.512

Sezione 3:

La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale

Art. 9 Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

26. adottare il messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia;
27. adottare il messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale;
28. adottare il messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale;
29. disciplinare la partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo);
30. rafforzare la posizione della Ginevra internazionale.

Art. 10 Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

31. disciplinare le questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE;
32. estendere alla Croazia l'Accordo del 21 giugno 19997 sulla libera circolazione delle persone;
33. nell'ambito delle relazioni con l'UE, varare riforme interne che rafforzino i diritti di partecipazione dei Cantoni;
34. adottare il messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza;
35. concludere un accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP);
36. concludere accordi con l'UE nei settori della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

Art. 11 Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

37. approfondire la strategia economica esterna;

38. rafforzare l'Organizzazione mondiale del commercio;
39. sviluppare e rafforzare la rete degli accordi di libero scambio.

Art. 12 Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

40. adottare il messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 2013–2016.

Art. 13 Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

41. adottare il messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006 sulle sparizioni forzate;
42. adottare il messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili;
43. proseguire le misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 2016–2020;
44. definire una strategia che permetta di seguire una politica estera ad hoc nei confronti degli Stati autocratici o che violano i diritti umani. Le relazioni della Svizzera con tali Paesi devono concorrere a promuovere il rispetto dei diritti umani;
45. valutare il centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.

Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita

Art. 14 Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

46. adottare il messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 2008⁸ sul servizio informazioni civile;
47. adottare la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
48. attuare il rapporto sull'esercito 2010;

49. adottare il rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera.

Art. 15 Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

50. adottare il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale⁹, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰ e nel diritto penale accessorio;
51. chiarire il ruolo e i compiti dei vari soggetti operanti nel settore della sicurezza interna;
52. adottare il messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹¹ (modifica del diritto sanzionatorio);
53. la Svizzera adotta tutte le misure, comprese quelle legislative, idonee a eliminare ogni forma di tratta degli esseri umani e di sfruttamento;
54. adottare e attuare la strategia nazionale di difesa cibernetica;
55. ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime);
56. adottare misure di lotta e di prevenzione del tifo violento;
57. il Consiglio federale conduce una politica efficace contro la criminalità economica.

Art. 16 Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

58. adottare il messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 1981¹² sull'assistenza internazionale in materia penale;
59. adeguare il diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino.

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 311.1

¹² RS 351.1

Sezione 5:

La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo

Art. 17 Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

60. adottare il messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 1998¹³ sull'asilo e attuare gli accordi di riammissione esistenti nonché concluderne di nuovi;
61. adottare le nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali;
62. adottare il rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».

Art. 18 Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

63. attuare la strategia di lotta alla povertà;
64. promuovere la compatibilità tra famiglia e professione o istruzione;
65. promuovere la compatibilità tra professione e assistenza ai congiunti (work & care);
66. adottare il messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2019;
67. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 2006¹⁴ sulla radiotelevisione;
68. esaminare il rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 2007¹⁵ con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA;
69. definire una politica globale delle aree rurali.

Art. 19 Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, si migliora la qualità dell'assistenza medica e si accresce la sicurezza dei pazienti

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

70. concretizzare la strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario;

¹³ RS 142.31

¹⁴ RS 784.40

¹⁵ RS 0.784.405.226.8

71. preparare l'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie¹⁶ ed elaborare la strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni;
72. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 15 dicembre 2000¹⁷ sugli agenti terapeutici (2^a fase);
73. rafforzare la prevenzione, la diagnosi precoce e la promozione della salute;
74. adottare il messaggio concernente una nuova legge federale sul registro dei tumori e di altre diagnosi;
75. formulare la strategia nazionale della salute;
76. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 2006¹⁸ sulle professioni mediche;
77. adottare il messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 1998¹⁹ concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica preimpianto;
78. mettere in vigore la legge del 30 settembre 2011²⁰ concernente la ricerca sull'essere umano;
79. rafforzare le competenze sanitarie e la responsabilità individuale della popolazione, in particolare accrescendo la trasparenza e l'informazione riguardo al decorso delle cure e assicurando un'adeguata partecipazione dei pazienti.

Art. 20 Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata e garantita a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

80. adottare la 12^a revisione dell'AVS;
81. presentare e attuare il rapporto sul futuro del 2° pilastro;
82. adottare i pacchetti di misure della 6^a revisione dell'AI;
83. intensificare la collaborazione tra assicurazione invalidità, assicurazione contro la disoccupazione e i settori formazione professionale, aiuto sociale e integrazione, per coordinare d'intesa con i Cantoni le diverse misure di integrazione professionale;
84. rafforzare la vigilanza sull'assicurazione sociale malattie;
85. esaminare la coerenza e il coordinamento delle assicurazioni sociali e proporre le modifiche necessarie a garantire una maggiore coesione sociale.

¹⁶ FF 2011 283

¹⁷ RS 812.21

¹⁸ RS 811.11

¹⁹ RS 810.11

²⁰ FF 2011 6589

Sezione 6:

La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità

Art. 21 Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine ed è dato il via all'uscita graduale dal nucleare nonché alle misure volte a ridurre la dipendenza dalle energie fossili

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

86. concretizzare e attuare la Strategia energetica 2050 e definire un piano direttore concernente l'approvvigionamento energetico di Confederazione e Cantoni;
87. concretizzare e attuare le misure per un'economia basata su energie rinnovabili e che economizzi le risorse;
88. adottare l'Accordo con l'UE nel settore dell'energia.

Art. 22 Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

89. adottare il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF);
90. adottare il messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera;
91. adottare il messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e la convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013–2016;
92. adottare il messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 1960²¹ concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti;
93. proseguire il programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali;
94. proporre una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo;
95. proseguire e intensificare i negoziati con l'UE relativi alla borsa dei transiti alpini;
96. adottare la revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 1948²² sulla navigazione aerea.

²¹ RS 725.113.11

²² RS 748.0

Art. 23 Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

97. sviluppare una politica climatica per il periodo successivo al 2012.

Art. 24 Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

98. adottare la seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 1979²³ sulla pianificazione del territorio;

99. concretizzare la strategia volta a preservare e a promuovere la biodiversità;

100. adottare la «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 2016–2019;

101. adottare la Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 2016–2019.

Sezione 7:

La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione

Art. 25 Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

102. promuovere l'educazione, la ricerca e l'innovazione (ERI) negli anni 2013–2016;

103. concludere una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario;

104. effettuare la revisione totale della legge del 7 ottobre 1983²⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

105. assicurare la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 2014–2020 («Horizon 2020»);

106. adottare il messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie;

107. attuare il decreto del Consiglio federale concernente l'accorpamento dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione in seno al DFE.

²³ RS 700

²⁴ RS 420.1; FF 2011 7811

Art. 26 Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

108. assicurare la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 2014–2020 («Erasmus for all»);
109. adottare il messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 1987²⁵ concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero;
110. consolidare e potenziare i sussidi alla formazione; armonizzare il sistema, d'intesa con i Cantoni e in linea con il Concordato della CDPE sulle borse di studio, per garantire le pari opportunità nell'accesso alla formazione.

Art. 27 Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate

Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

111. adottare il messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua.

Sezione 8:

La Svizzera assicura la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione, il lavoro e l'età di pensionamento

Art. 28 Obiettivo 27: la parità delle opportunità è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 27 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

112. rafforzare le misure di lotta alle discriminazioni salariali basate sul sesso e vagliare l'adozione di strumenti statuali supplementari;
113. seguire la situazione nelle imprese svizzere con riguardo all'evoluzione della percentuale di donne nei consigli d'amministrazione;
114. dare seguito alle misure di prevenzione e di lotta alle violenze domestiche;
115. promuovere le misure che favoriscano un aumento della percentuale di donne nel settore MINT.

Art. 29 Obiettivo 28: la parità dei sessi nell'Amministrazione federale e nelle aziende parastatali è raggiunta e le pari opportunità delle minoranze linguistiche sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 28 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

116. aumentare notevolmente la percentuale di donne e di minoranze linguistiche tra i quadri dell'Amministrazione federale, nonché tra i quadri e nei consigli d'amministrazione delle aziende statali e parastatali.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 30 Attuazione del programma di legislatura

¹ Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

² Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

Art. 31 Raggiungimento degli obiettivi

¹ Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio sul programma di legislatura 2011–2015.

² Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 32 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 14 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab